



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AD
ACCERTARE E CONTESTARE LE VIOLAZIONI,
CORREDATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE, COMMESSE DAI VIAGGIATORI
NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE SU GOMMA

n. 59

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 2 del 22-03-2012
(Abrogato il precedente regolamento che era stato approvato con atto consiliare n.218 del 17/-12-2002)

REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE AD
ACCERTARE E CONTESTARE LE VIOLAZIONI, CORREDATE
DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, COMMESSE
DAI VIAGGIATORI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, le condizioni, i requisiti e le procedure per il conseguimento dell'abilitazione ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniarie, commesse dai viaggiatori sui mezzi in servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi della Legge Regionale n.12 del 26/05/2009” Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale “.

Articolo 2

(Requisiti e domanda di ammissione al corso di abilitazione)

1. Il dipendente dell'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio di competenza della Provincia di Ascoli Piceno, che intende conseguire l'idoneità per l'abilitazione ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniarie, commesse dai viaggiatori nell'ambito dei servizi di TPL su gomma, presenta alla Provincia domanda di partecipazione al corso di abilitazione previsto dalla L.R. n.12 del 26/05/2009; la domanda dovrà essere sottoscritta con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. A corredo della domanda l'interessato deve dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, (ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000), e in allegato ad essa la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, il possesso dei sottoelencati requisiti minimi di partecipazione al corso di cui al presente articolo:

- a) le generalità, il recapito, il telefono ed il numero di codice fiscale;
- b) il possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
- c) di essere dipendente d'impresa esercente il trasporto pubblico locale, nell'ambito di competenza della provincia;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.

2. Costituiscono motivo di rigetto della domanda, la mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo stesso.

Articolo 3

(Corso di abilitazione)

1. Per l'abilitazione all'esercizio delle funzioni oggetto del presente regolamento la Provincia, ai sensi dell'art.8 della L.R.n.12 del 26/05/2009, organizza, di norma ogni anno, un corso della durata di 15 ore. L'avvio del corso viene preventivamente comunicato all'Azienda di trasporto

pubblico che opera nel territorio, al fine di proporre la partecipazione dei propri dipendenti al corso stesso. Il corso comprende l'insegnamento delle materie individuate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.8, comma secondo, L.R. n.12 del 26/05/2009, sulle sanzioni amministrative, nonché nozioni di diritto e procedura penale. Il corso si conclude con un esame finale, con il superamento del quale la Provincia rilascia l'attestato di abilitazione. La Provincia organizza, altresì, corsi di aggiornamento per i soggetti iscritti nell'elenco, senza esame finale e della durata massima di 10 ore.

Articolo 4

(Esame di abilitazione)

1. Le prove di esame consistono in una prova teorico-pratica e in una prova orale.
2. Alle prove di esame è ammesso il candidato che ha partecipato ad almeno il 75% delle ore di corso;
3. Le prove di esame si svolgono di norma entro 15 giorni dalla fine del corso;
4. I candidati sostengono la prova teorico-pratica e la prova orale, di norma, nello stesso giorno.

Articolo 5

(Prove di esame)

1. La prova teorico-pratica, della durata di trenta minuti, verte sulla redazione del verbale per la contestazione delle violazioni ai sensi della L.R. n.12 del 26/05/2009 e della DGR n.2264 del 28/12/2009;
2. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia ottenuto la votazione non inferiore a 18/30, nella prova teorico-pratica;
3. La prova orale verte sulle materie oggetto del corso e si intende superata se il candidato abbia ottenuto la votazione non inferiore a 18/30;
4. L'esame si intende superato quando la media delle valutazioni delle due prove è pari almeno a 21/30;
5. Gli esiti degli esami sono pubblicati a cura della Commissione presso il Servizio Autorizzazioni e Controlli – Sistema Trasporti – Pianificazione e Mobilità Territoriale della Provincia.

Articolo 6

(Convocazione per la seduta di esame)

1. Fissata la data della seduta per lo svolgimento degli esami, il Presidente della Commissione convoca i candidati che hanno partecipato al corso, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgono gli esami.

Articolo 7

(Commissione per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami)

1. E' istituita apposita Commissione, nominata con determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia di trasporti, preposta all'organizzazione dei corsi e all'espletamento dell'esame finale per il conseguimento dell'idoneità per l'abilitazione ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniarie, commesse dai viaggiatori nell'ambito dei servizi di TPL su gomma.
2. La Commissione dura in carica tre anni dalla nomina.

3. La Commissione è composta dal Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Controlli – Sistema Trasporti – Pianificazione e Mobilità Territoriale, o suo delegato, che la presiede, e da due dipendenti provinciali di categoria non inferiore alla “D”, dei quali almeno uno appartenente al Servizio competente in materia di trasporti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Autorizzazioni e Controlli – Sistema Trasporti – Pianificazione e Mobilità Territoriale della Provincia.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione stessa, che fissa il calendario delle sedute e delle prove di esame. Di ogni seduta della Commissione è redatto processo verbale a cura del Segretario, in unico esemplare, sottoscritto da tutti i componenti.
5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall’incarico.
6. La decadenza è pronunciata, su proposta della Commissione, dal Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Controlli – Sistema Trasporti – Pianificazione e Mobilità Territoriale della Provincia.
7. La Commissione opera come collegio perfetto. Ai componenti esterni della Commissione spettano il gettone di presenza ed il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti.

Articolo 8

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione:
 - a) accerta la regolarità della domanda dell’aspirante alla partecipazione al corso;
 - b) fissa, su proposta del Presidente, le date per l’effettuazione degli esami;
 - c) procede alle prove di esame e fissa i criteri di valutazione delle prove.
2. Di ogni seduta della Commissione è redatto verbale in unico esemplare firmato da tutti i componenti.

Articolo 9

(Rilascio di attestato di partecipazione al corso)

1. Al termine dell’esame, superato con esito positivo, è rilasciato al candidato a cura e firma del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Controlli – Sistema Trasporti – Pianificazione e Mobilità Territoriale, il relativo attestato di partecipazione al corso.
2. L’attestato è rilasciato, a richiesta, in unico esemplare, con la consegna di una marca da bollo di €14,62 e il bollettino di avvenuto pagamento della somma di €10,00 per spese di istruttoria, diritti segreteria e rimborso stampati, da effettuarsi sul conto corrente postale numero 13951637 intestato alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio di Tesoreria -, con la seguente causale: ”Corso per l’accertamento delle violazioni in materia di TPL”.
3. Le richieste di rilascio di duplicato dell’attestato sono eseguite solo previa presentazione di apposita denuncia di smarrimento presso l’autorità competente e previo pagamento della somma prevista al precedente comma 2.

Articolo 10

(Autorizzazione all’accertamento e contestazione delle violazioni)

1. L’autorizzazione all’accertamento e contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente in materia di trasporti e comporta l’acquisizione, da parte del titolare, della qualifica di “agente di polizia amministrativa” ai sensi

dell'art.6 della legge regionale n.12 del 26/05/2009. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.6 della L.R. 12/2009 è subordinato:

- a) al superamento, con esito favorevole, del corso di abilitazione di cui all'art.3 ;
- b) all'accertamento, presso gli enti competenti, del possesso dei requisiti di cui all'art.2 comma 1 lettera d) ed e), alla data di superamento del corso di abilitazione di cui all'art.3;
- c) alla consegna di due foto tessera.

2. All'interessato viene rilasciata la tessera identificativa che ha validità decennale.

3. Il rinnovo è subordinato alla partecipazione al corso di aggiornamento e al riscontro dei requisiti di cui all'art.2 comma 1 lettera d) ed e).

Articolo 11

(Elenco provinciale dei soggetti abilitati)

1. E' istituito presso il Servizio Autorizzazioni e Controlli – Sistema Trasporti – Pianificazione e Mobilità Territoriale della Provincia, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.12 del 26/05/2009, l'elenco provinciale dei soggetti abilitati ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniarie, commesse dai viaggiatori nell'ambito dei servizi di TPL su gomma.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco provinciale dei soggetti abilitati, di cui all'art.7 della L.R. n.12 del 26/05/2009, fanno capo al Servizio competente in materia di trasporti. I casi di revoca dell'autorizzazione, per variazione e/o concessione del rapporto di lavoro, vengono trasmessi dall'azienda di trasporto pubblico con restituzione del tesserino identificativo e conseguente cancellazione dall'elenco provinciale dei soggetti abilitati.

Articolo 12

(Pubblicazioni)

1. Il testo del presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

2. Copia del presente Regolamento è trasmesso all'Azienda che esercita l'attività di T.P.L. nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno.

Articolo 13

(Contrasegni degli accertatori)

1. Ogni accertatore è dotato di appositi contrassegni, consistenti in un tesserino di riconoscimento, recante le generalità, la fotografia ed il numero di matricola del titolare, ed una placca da esporre sull'abito, recante parimenti il numero di matricola nonché la qualifica del titolare.

2. I contrassegni sono materialmente predisposti dalle imprese o enti cui fanno capo i soggetti autorizzati, in conformità a modelli definiti dal Servizio competente in materia di trasporti e debbono essere sempre esibiti dagli accertatori nell'esercizio delle funzioni.

3. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, con conseguente cancellazione dall'elenco degli accertatori, i contrassegni sono ritirati dalle Imprese o Enti cui i titolari fanno capo e custoditi nei rispettivi fascicoli personali.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione.

Articolo 15
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alla L.R. n.12 del 26.05.2009.